



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI ATTIVITÀ COMMERCIALI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.8
«ATTIVITÀ COMMERCIALI»

AGGIORNATA ALLE INTEGRAZIONI DEL 2022



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni

 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO



SOMMARIO

↳	INTRODUZIONE	p.	5
1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1.1.	Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
1.2.	Il D.P.R. n. 151/2011.....	"	8
1.3.	Il "progetto" Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015).....	"	8
1.4.	I limiti del metodo prescrittivo.....	"	9
1.5.	Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
1.6.	La struttura del Codice.....	"	11
1.7.	Le Regole tecniche verticali (RTV).....	"	13
1.8.	La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	14
1.9.	Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	16
1.10.	Il decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali (D.M. 14 febbraio 2020) e le Regole Tecniche Verticali successive.....	"	18
1.11.	Il Codice 3.0.....	"	19
1.12.	La Regola tecnica verticale V.8 "Attività commerciali".....	"	19
1.13.	La Guida commentata all'applicazione della V.8 "Attività commerciali".....	"	24
2.	GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	25
2.1.	Premessa.....	"	25
3.	V.8. ATTIVITÀ COMMERCIALI – GUIDA E COMMENTARIO	"	36
V.8.1.	Campo di applicazione.....	"	36
V.8.2.	Definizioni.....	"	39

V.8.3. Classificazioni.....	p.	40
V.8.4. Valutazione del rischio di incendio	"	43
V.8.5. Strategia antincendio.....	"	45
V.8.5.1. Reazione al fuoco.....	"	46
V.8.5.2. Resistenza al fuoco.....	"	51
V.8.5.3. Compartimentazione	"	55
V.8.5.4. Esodo	"	66
V.8.5.5. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	79
V.8.5.6. Controllo dell'incendio.....	"	82
V.8.5.7. Rivelazione ed allarme.....	"	86
V.8.5.8. Controllo di fumi e calore.....	"	89
V.8.5.9. Operatività antincendio.....	"	91
V.8.5.10. Sicurezza impianti tecnologici	"	94
V.8.6. Altre indicazioni	"	96
V.1. Aree a rischio specifico.....	"	97
V.8.7. Riferimenti	"	97
4. LA WEBAPP INCLUSA.....	"	98
4.1. Contenuti della WebApp.....	"	98
4.2. Requisiti hardware e software	"	99
4.3. Come accedere alla WebApp.....	"	99

INTRODUZIONE

Il D.M. 14 febbraio 2020, recante «*Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi*», noto come decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali al Codice di prevenzione incendi, come integrato dal D.M. 18 ottobre 2019, regola nel Capitolo V.8 le attività commerciali, sia esistenti che di nuova realizzazione.

Il D.M. 14 febbraio 2020 può essere attualmente utilizzato, in alternativa al D.M. 27 luglio 2010, recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m²*»; al momento, è dunque possibile valutare quale dei due strumenti normativi possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del cosiddetto "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione "politica" della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice prevede l'innesto successivo, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 18 ottobre 2019, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi fino a rendere il Codice di pre-

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro, l'elaborazione di norme; il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature; la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale; le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articolo 15, comma 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

1.2. Il D.P.R. n. 151/2011

La necessità, rilevata a livello comunitario, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. n. 151/2011 «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*».

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto «*Codice di Prevenzione Incendi*», strumento tecnico attraverso cui si è perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

1.3. Il "progetto" Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)

Il *Codice di Prevenzione Incendi* rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, capace oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

2.1. Premessa

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dal *Codice di Prevenzione Incendi*.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (G.1.9, comma 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (G.1.7, comma 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Area di influenza** di un elemento (G.1.7, comma 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .
- **Ascensore antincendio** (G.1.20, comma 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

- **Ascensore di soccorso** (G.1.20, comma 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezza-

ture di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.

- **Atrio protetto** (G.1.20, comma 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (G.1.12, comma 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (G.1.12, comma 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico (q_f)** (G.1.12, comma 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².
- **Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd})** (G.1.12, comma 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (G.1.13, comma 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (G.1.12, comma 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.

V.8. ATTIVITÀ COMMERCIALI – GUIDA E COMMENTARIO

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.8.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

Commento: il campo di applicazione è riferito alle attività 69 del D.P.R. n. 151/2011, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche, ma non comprende le attività di esposizione non collegate alla vendita, le fiere ed i quartieri fieristici, oltre alle manifestazioni temporanee che, come indicato in precedenza, non sono attività soggette agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011.

Ai fini dell'assoggettabilità dell'attività e quindi dell'applicazione della V.8, è dunque necessario individuare chiaramente la superficie sulla quale la stessa viene svolta, che deve essere comprensiva dei servizi, dei depositi e degli spazi comuni coperti, mentre per quanto riguarda le attività cosiddette sottosoglia (attività commerciali di superficie complessivamente < 400 m²), qualora classificabili come luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso (affollamento complessivo < 100 occupanti; piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; ove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative, in cui il carico d'incendio specifico q_f sia < 900 MJ/m²), dal 29 ottobre 2022 si potrà applicare il D.M. 3 settembre 2021, detto decreto "Minicodice". Qualora non ricorrano tali condizioni, si rammenta che il Codice di prevenzione incendi può sempre costituire un valido riferimento, così come previsto dall'articolo 2 comma 5 del D.M. 3 agosto 2015 come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

Il concetto di superficie, come confermato nei diversi chiarimenti ministeriali che si sono succeduti nel tempo, è il più ampio possibile, dovendosi considerare nel computo, tutte le aree con l'esposizione e la vendita comunicanti (anche le attività produttive, artigianali, di riparazione, ecc.), non dovendo conteggiare soltanto le parti separate con strutture tagliafuoco e prive di comunicazione (note prot. n. P1315/4147 sott. 4 del 10 gennaio 2001, prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22 maggio 2003, prot. n. 9518 del 8 luglio 2011).

La V.8 prevede che le aree pertinenti l'attività commerciale vengano adeguatamente classificate e quindi ne determina compiutamente la misura antincendio, mentre per le attività produttive compartimentate, troverà applicazione la Regola tecnica orizzontale.

La V.8 si applica anche agli autosaloni se di superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m², indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, come desumibile dal paragrafo V.6.2 comma 1 del D.M. 15 maggio 2020.

Nel caso di attività espositive di oggetti d'arte, ove non sia prevista alcuna forma di commercio, in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di superficie lorda maggiore di 400 m², è possibile applicare, come utile riferimento normativo, il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 recante «*Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre*», unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 139/2006 (nota prot. n. 10472 del 22 luglio 2013) ma, al momento, non il *Codice di Prevenzione Incendi* né le Regole tecniche verticali V.8 o V.10.

Fanno eccezione i locali commerciali di superficie <400 m², ubicati all'interno dei fabbricati viaggiatori delle stazioni ferroviarie, delle aerostazioni e delle stazioni marittime, comunicanti con atri e con zone passeggeri che, qualora presentino complessivamente una superficie coperta accessibile al pubblico superiore ai 5000 m², si configurano unicamente come attività n. 78 categoria C dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (nota prot. n. 7844 del 7 giugno 2012). Per le aerostazioni si dovrà applicare il D.M. 17 luglio 2014, recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²*», mentre per le Stazioni ferroviarie l'emananda Regola tecnica verticale "Stazioni ferroviarie", nelle quali

LA WEBAPP INCLUSA

4.1. Contenuti della WebApp

- **Banca dati con Normativa di riferimento, Circolari ministeriali, Chiarimenti e Linee guida.** La banca dati è consultabile attraverso un motore di ricerca e prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.
- **Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco**
 - MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 2-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
 - MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2018 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
 - Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili

- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario dei termini e delle definizioni maggiormente significativi**, tratti dal Codice di Prevenzione Incendi.

4.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android.
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo.
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

4.3. Come accedere alla WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0314_4.php

- 2) Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**.
- 3) Cliccare il pulsante **[G-CLOUD]**.
- 4) Cliccare il pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato.
- 5) Fare il *login* con le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**.
- 6) Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

